



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA N. 3/14/DIR

Archiviazione della controversia tra DIGITEL ITALIA S.p.A., ALPHA TELECOM ITALIA S.p.A., NOITEL S.r.l., ICS ITALIA S.r.l., PLUSCOM S.a.s., SAN MICHELE COMMUNICATION S.r.l. nei confronti di H3G S.p.A. e TELOGIC ITALY S.r.l. in materia di obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, (di seguito denominato il *Codice*) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS*”) e, in particolare, l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “*Direzione*”) in data 23 agosto 2013, acquisita al protocollo Agcom n. 46007, con la quale le società DIGITEL ITALIA S.p.A., ALPHA TELECOM ITALIA S.p.A., NOITEL S.r.l., ICS ITALIA S.r.l., PLUSCOM S.a.s. e SAN MICHELE COMMUNICATION S.r.l., ai sensi dell’articolo 23 del *Codice* e degli artt. 3 e 4 del Regolamento, hanno presentato istanza per la risoluzione della controversia, con contestuale richiesta di misure cautelari, insorta avverso le società *Telagic Italy* S.r.l. (nel seguito “*Telagic*”) e H3G S.p.A. (nel seguito “*H3G*”), in materia di obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione;

VISTA la nota, prot. Agcom n. 46727, del 3 settembre 2013 con la quale la Direzione, ritenendo ammissibile la domanda, ha convocato le parti in udienza per il giorno 13 settembre 2013, presso la sede dell’Autorità in Roma, al fine di acquisire,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

attraverso il rituale confronto, elementi utili alla valutazione della richiesta misura d'urgenza, invitando contestualmente Telogic ed H3G al deposito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, delle proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla ricezione della citata nota;

VISTA la nota del 9 settembre 2013, acquisita in pari data al protocollo Agcom n. 47735, con la quale la resistente H3G ha inviato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

VISTO il verbale dell'udienza tenuta il 13 settembre 2013;

VISTE le integrazioni documentali prodotte il 19 settembre 2013 dalle parti istanti in replica alle controdeduzioni di H3G di cui alla nota del 9 settembre 2013 sopra citata;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la delibera n. 549/13/CONS recante *“Adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS, nella controversia instaurata da DIGITEL ITALIA S.p.A., ALPHA TELECOM ITALIA S.p.A., NOITEL S.r.l., ICS ITALIA S.r.l., PLUSCOM S.a.s., SAN MICHELE COMMUNICATION S.r.l. nei confronti di H3G S.p.A. e TELOGIC ITALY S.r.l. in materia di obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione*;

VISTA la nota delle società istanti del 27 marzo 2014, acquisita in pari data con prot. n. 14258, con cui le stesse hanno richiesto alla Direzione *“l'archiviazione del procedimento per intervenuto esaurimento del tema oggetto del contendere”* avviato con l'istanza presentata in data 23 agosto 2013;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza”*;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un intervento dell'Autorità a definizione della controversia in oggetto;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia delle società DIGITEL ITALIA S.p.A., ALPHA TELECOM ITALIA S.p.A., NOITEL S.r.l., ICS ITALIA S.r.l., PLUSCOM S.a.s., SAN MICHELE COMMUNICATION S.r.l. nei confronti di H3G S.p.A. e TELOGIC ITALY S.r.l. in materia di obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 11 aprile 2014

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco